



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1671/2022

Oggetto: CC: 02/2022_ I_MIMS- SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA "AGLI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO NEL COMUNE DI LAVAGNA"- APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA E LA SOCIETA' SVILUPPO GENOVA. CUP D62C21001210001 CIG 9308070E58.

In data 21/07/2022 il dirigente CUTTICA MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024 approvato con la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 43 del 15/12/2021, nonché la successiva variazione approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 9 del 27/04/2022;

Richiamata la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 17 del 18/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance (PEGP) , esercizi 2022-2024, , e la successiva variazione approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 13 del 18/05/2022;

Premesso e posto :

-Che Città metropolitana di Genova nel suo ruolo istituzionale di Area vasta, svolge le sue funzioni di pianificazione, coerentemente con il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, coordinandosi con i Comuni metropolitani e con altre realtà giuridiche locali, con i quali interagisce , al fine di promuovere con gli stessi, in modo efficace, efficiente ed economico le proprie attività in un'ottica di reciproco interesse comune, seguendo, peraltro, principi, criteri e linee guida contenuti nelle leggi statali, regionali nonché nel suo proprio Statuto;

-Che il Piano Urbanistico di mobilità sostenibile (PUMS), approvato con Deliberazione dal Consiglio metropolitan n. 20 del 31 Luglio 2019, costituisce uno strumento con cui si realizza il Piano Strategico metropolitan genovese, approvato il 21 Aprile 2017 con deliberazione del Consiglio metropolitan n.11, dando corpo alle scelte politiche e alle linee strategiche connesse e mettendo in tal modo a "sistema" tutta la mobilità, sia del capoluogo urbano , quanto delle aree metropolitane, in un'ottica temporale di medio lungo termine;

-Che nel novero degli interventi prioritari del PUMS vi rientra anche la :

"PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO NEL COMUNE DI LAVAGNA

-Che il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), con Decreto n. 215 19/05/2021, in continuità con quanto stabilito dal Ministero delle Infrastrutture (MIT) nel DM 171/2019, ha assegnato a Città metropolitana di Genova, per il triennio 2021-2023, € 1.354.007,92 (€ 53.182,17 residue per il triennio 2019-2020, 90.610,87 per il 2021, € 424.655,52 per il 2022 e € 485.559,36 per il 2023), ossia fondi finalizzati alla predisposizione (e/o aggiornamento) del Piano strategico, del PUMS, nonché alla progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, nonché alla project review delle infrastrutture, e riferite ad opere contenute in tali strumenti di pianificazione o, comunque, di prioritario interesse nazionale;

-Che la Città Metropolitana di Genova ha richiesto di utilizzare le risorse assegnate con il predetto decreto MIMS n. 215/2021 anche per il progetto in parola, avanzando e presentando in data 12/10/2021 con prot.n. 49912 una "Proposta di ammissione" a piani/progetti/project review, ove è ricompreso il progetto di fattibilità a cui è sottesa la presente convenzione;;

-Che tale proposta di CM di Genova è stata approvata dal MIMS con successivo Decreto Direttoriale n. 14183/2021 della Direzione Generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali;

In considerazione delle premesse di cui sopra, richiamando anche le funzioni e finalità istituzionali, conferite In considerazione delle premesse di cui sopra, richiamando anche le funzioni e finalità istituzionali, conferite dalla L.56/2014, all'art 1 co.2, alla Città metropolitana quale Ente di area vasta, per la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano e per la promozione nonché gestione dei propri servizi, infrastrutture e reti di comunicazione in forma integrata, questa Amministrazione ha ritenuto di formalizzare, con propria Determinazione n. 497 del 09/03/2022, uno specifico accordo di cooperazione orizzontale, ai sensi dell'art. 5 co.6 del D.lgs. n. 50 /2016, codice dei contratti pubblici, con la Società Sviluppo Genova S.G. (organismo pubblico), in modo da concretizzare, in un orizzonte temporale stabilito, obiettivi ed iniziative di "interesse pubblico comune" alle parti sottoscriventi ;

Richiamata pertanto la Determinazione n.497/22 di cui sopra in ogni suo elemento, ed in particolare il punto 2 del dispositivo che recita:

"(...)ogni qualvolta vengano individuate iniziative di interesse comune delle parti, esse dovranno essere oggetto di specifica convenzione attuativa nell'ambito della quale dovranno essere esplicitati l'interesse pubblico comune perseguito e le modalità di realizzazione dello stesso e definite in particolare: la divisione dei compiti e delle responsabilità fra le parti, le modalità di monitoraggio, la rendicontazione e controllo, la disciplina dei rapporti e degli obblighi reciproci, i tempi di esecuzione, la durata nonché la determinazione dell'importo da corrispondersi unicamente a titolo di rimborso delle spese sostenute (...)"

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, il:

SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO NEL COMUNE DI LAVAGNA

CC: 02/22_ I_ MIMS - CUP D62C21001210001

da redigersi secondo le disposizioni di cui all'art 23 , commi 5, 5 bis 6 , del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di cui agli artt.17-23 , Sez.II del DPR 207/2010,

sia da intendersi come un'iniziativa specifica comune tra le parti -Città metropolitana di Genova e Sviluppo Genova- di natura pubblica, in ordine alla quale vi sia quindi l'opportunità di procedere al raggiungimento di un'attività di cooperazione che si perfezioni con una Convenzione Attuativa tra le stesse (per il servizio in



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

parola), in sintonia ed attuazione del Dispositivo punto 2 della Determinazione Dirigenziale n. 497/22 sopra citata;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Direzione Servizi Generali, Scuole, Governance n. 1608 del 14/07/2022, che conferisce l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, anche per il progetto in parola, all'Ingegnere Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e mobilità, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016 e sm, della L 241/1990 e sm e in conformità alle linee guida n. 3 dell'ANAC, aggiornate con delibera n. 1007/17;

Atteso che:

-è stato predisposto lo Schema di Convenzione Attuativa (in allegato), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

-nella suddetta convenzione, oltre ai contenuti previsti dall'Accordo di Cooperazione, si dettagliano tutti quanti gli aspetti che attengono al servizio in specie, tra i quali citiamo a mero titolo di semplificazione:

- i compiti e le responsabilità tra le parti (artt 6-7),
- la durata e i tempi di esecuzione (art 8),
- il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte (art 9);

Considerato che il presente atto comporta riflessi finanziari, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che alla spesa complessiva di Euro 32.000,00= (oneri fiscali e previdenziali inclusi) si farà fronte con i fondi previsti dal DM 215/2021, in base agli stanziamenti assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, e che si procederà sugli stessi ad assumerne impegno di spesa a favore di Sviluppo Genova SpA, sulla base dei codici del bilancio per le entrate e per le spese riportati qui sotto in tabella nel seguente modo:

In entrata

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200 01	400 2939	€ 868.448,56	2022	724
40200 01	400 2939	€ 485.551,44	2023	36
TOTALE		€ 1.354.000,00		

E in uscita

Codice	Azione	importo	Anno di esigibilità
10052 02	2002952	€ 32.000,00	2022

In considerazione della risposta rilasciata a nostra nota n. 28389 del 26/05/2022, il MIMS, Dipartimento per le Opere pubbliche, Risorse umane e strumentali, in data 8/06/2022, ha ritenuto che:

sia onere della CM di Genova l'acquisizione di un Codice Individuale di Gara che consideri le attività di supporto tecnico amministrativo svolte internamente da S.G.;

Il "CIG padre", costituito per il servizio in parola è: 9308070E58;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Invece relativamente alle attività eventuali affidate da S.G. a soggetti esterni, sia quest'ultima tenuta, in applicazione del d.lgs. n. 50/2016, alla creazione in proprio di Codici Individuali di Gara- CIG riconnessi al suddetto;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marchini Gianni, Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà per tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al Responsabile di procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato;

DISPONE

Richiamato tutto quanto sopra , premesse, considerazioni, e quant'altro,

1. Di approvare, ai sensi dell'art 23 commi 5, 5 bis 6 , del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e degli artt.17-23 del DPR 207/2010, lo schema di Convenzione Attuativa, tra le parti Città Metropolitana di Genova e Società Sviluppo Genova S.p.A. "S.G." (organismo pubblico), quale parte integrante e sostanziale del presente atto e ad esso allegato, a cui è sotteso il seguente servizio con oggetto:

"PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA "AGLI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO NEL COMUNE DI LAVAGNA"-
Codice Commessa, CC: 02/2022_ I_MIMS

Di approvare anche quegli atti che ulteriormente sono allegati allo schema della predetta Convenzione Attuativa: la tabella del preventivo di attività, con i relativi importi di rimborso delle spese forfettarie e di cui all'art. 9 della Convenzione Attuativa in esame;

2. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l'incarico in esame è l'Ing Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e mobilità, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1608 in data 14/07/22;

3. Di comunicare questa Determinazione Dirigenziale, a seguito della sua esecutività ed efficacia, direttamente a Sviluppo Genova S.p.A., al fine di conseguire alla sottoscrizione tra le parti della Convenzione attuativa suddetta, evidenziando che la firma della medesima sarà apposta, in rappresentanza di Città



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

metropolitana di Genova, dall'Ingegnere Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e Mobilità e R.U.P. del servizio in parola;

4. Di identificare come elementi dell'intervento in esame i seguenti:

CUP D62C21001210001 ; CIG padre 9308070E58;

5. Di prendere atto che alla spesa complessiva di Euro 32.000,00= (oneri fiscali e previdenziali inclusi) si farà fronte con i fondi previsti dal DM 16 Febbraio 2018, in base agli stanziamenti assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, e che si procederà sugli stessi ad assumere impegno di spesa a favore di Sviluppo Genova SpA , con i codici del bilancio riportati qui sotto in tabella nel seguente modo:

Codice	Azione	importo	Anno di esigibilità
10052 02	2002952	€ 32.000,00	2022

6. Di dare atto che alla liquidazione della somma come sopra impegnata , si procederà ai sensi dell'art 184 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

7. Di pubblicare la presente Determinazione sul sito Istituzionale di Città metropolitana di Genova , sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art.29, 1^ comma , del D.lgs.50/2016;

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119/120 del decreto legislativo 104/2010, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Liguria, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARCHINI GIANNI)
con firma digitale**

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
E
SVILUPPO GENOVA S.P.A.**

**PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA
AGLI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PARCHEGGI DI
INTERSCAMBIO IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE FERROVIARIA NEL COMUNE DI
LAVAGNA”**

Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 215/2021

L'anno 2022, nella data di apposizione delle firme digitali,

TRA

Città Metropolitana di Genova, (per brevità denominata Città Metropolitana), con sede in Genova Piazzale Mazzini n. 2, (CF: 80007350103) rappresentata dal Direttore della Direzione Territorio e Mobilità, Dott. Gianni MARCHINI, all'uopo autorizzato con Atto Dirigenziale n. XXX del **XX/XX/XXXX**, esecutiva ai sensi di legge;

E

Società Sviluppo Genova S.p.A., (per brevità denominata S.G.), con sede in Genova, Via San Giorgio n.1, (C.F.: 03669800108), nella persona del proprio legale rappresentante in carica pro-tempore Franco FLORIS, nato a Sanluri (VS) il 02/09/1956 e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente Atto presso Sviluppo Genova S.p.A: in Via San Giorgio n. 1, 16128 Genova,

Visti

La Legge 07.04.2014 n. 56 e s.m.i.;

Il Decreto Legislativo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

Lo Statuto della Città Metropolitana di Genova, approvato con la Deliberazione della Conferenza metropolitana di Genova n. 1 del 19 dicembre 2014 e s.m.i.;

Le linee guida per l'assistenza e la collaborazione ai Comuni e alle Unioni di Comuni in settori determinati – Procedura, approvate con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.34 del 15 luglio 2015 e parere favorevole della Conferenza Metropolitana espresso con Deliberazione n. 11 del 24 luglio 2015;

L'Accordo Quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città Metropolitana, i Comuni e le Unioni dei Comuni dell'area metropolitana, in particolare quanto indicato nel testo dell'Accordo agli articoli 5 e 6, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 53 del 2.12.2015;

Il Piano Strategico Metropolitan (PSM), approvato con delibera del Consiglio Metropolitan n. 11 del 21.04.2017;

Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 20 del 31.07.2019;

Il Piano territoriale di Coordinamento (PTC) della Città Metropolitan di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 22 gennaio 2002 e la successiva Variante 2014, approvata con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 2 del 20.01.2016, che nelle more della predisposizione del Piano Territoriale Generale della Città Metropolitan (PTGcm) mantengono la propria operatività sino alla definitiva approvazione del nuovo Piano della Città Metropolitan, così come disposto dalla L. 56/2014 e dalla L.R. 36/1997 e sm. Art. 79 bis;

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) n. 215 del 19.05.2021 recante i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per gli anni dal 2021 al 2023 sul capitolo 7008 e dei residui complessivi del biennio 2019-2020 in attuazione all'art. 202, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., assentito nella seduta straordinaria della Conferenza Unificata del 05.05.2021.

Premesso e considerato

che la Città Metropolitan esercita le proprie funzioni di pianificazione e di reciproca interazione e cooperazione con i Comuni metropolitani, sulla base dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale, nonché dal proprio Statuto e relative linee guida al fine di promuovere l'efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Città Metropolitan;

che con Atto Dirigenziale n. 497/2022 del 09.03.2022 la Città Metropolitan ha approvato un accordo di cooperazione orizzontale con la Società S.G. ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 50 /2016, codice dei contratti pubblici, per conseguire obiettivi inerenti l'interesse pubblico;

che con tale atto è stato disposto che “... ogni qualvolta vengano individuate iniziative di interesse comune delle parti, esse dovranno essere oggetto di specifica convenzione attuativa nell'ambito della quale dovranno essere esplicitati l'interesse pubblico comune perseguito e le modalità di realizzazione dello stesso e definite in particolare: la divisione dei compiti e delle responsabilità fra le parti, le modalità di monitoraggio, la rendicontazione e controllo, la disciplina dei rapporti e degli obblighi reciproci, i tempi di esecuzione, la durata nonché la determinazione dell'importo da corrispondersi unicamente a titolo di rimborso delle spese sostenute ...”;

che l'intervento volto alla “Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica relativa agli interventi di riorganizzazione del sistema parcheggi di interscambio nel Comune di Lavagna” in argomento risulta ricompreso tra quelli individuati come “interventi prioritari” del PUMS della Città Metropolitan di Genova, approvato con DCM n. 20 del 31.07.2019;

che la Città Metropolitan ha inserito la richiesta di finanziamento della progettazione di fattibilità di tale intervento nella “Proposta di ammissione al finanziamento statale dei piani/progetti/project review, per i quali si intendono utilizzare le risorse assegnate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) n. 215/2021”, presentata in data 12/10/2021 prot.49912;

che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ha approvato con Decreto Direttoriale n. 14183/2021 della Direzione Generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, la proposta di ammissione al finanziamento presentata dalla Città Metropolitan relativa a piani/progetti/project review, ove è ricompreso il progetto di fattibilità oggetto della presente convenzione;

che il richiamato Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) n. 215/2021 individua all'art. 2 “Assegnazione delle risorse”, all'art. 4 “Modalità di erogazione e monitoraggio delle risorse”, e nell'allegato 1 la ripartizione delle risorse e le tempistiche per gli anni dal 2021 al 2023;

Che con il Decreto Direttoriale n. 6785 dell'11.06.2021 vengono disciplinate “*le modalità e i termini di presentazione delle proposte, le modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse di cui al Decreto del MIMS n. 215/2021, in particolare delle risorse di cui al comma 2 dell'art. 1 del suddetto Decreto, assegnate per la predisposizione dei PUMS e dei Piani strategici triennali del territorio metropolitano, di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti a progettazioni di opere contenute nei summenzionati strumenti di pianificazione o, comunque, di prioritario interesse nazionale, oltre che per la redazione dei progetti pilota di una piattaforma informatizzata a supporto delle attività mobility manager scolastici.*”

che la Città Metropolitana ha approvato lo schema della presente Convenzione Attuativa finalizzata all'intesa con S.G. con Atto Dirigenziale n. ____ del __. __. 2022;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Conferma delle premesse

1. Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le Parti attestano il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa per gli accordi di cooperazione di cui all'art. 5 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.
3. Qualora venissero meno i requisiti previsti, S.G. si impegna a informare tempestivamente la Città Metropolitana per gli opportuni provvedimenti.

Art. 2 – Oggetto e finalità

- 1) La presente Convenzione, nell'ottica della leale collaborazione fra soggetti pubblici finalizzata al miglior perseguimento del comune interesse pubblico, ha per oggetto la cooperazione fra le parti per la redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica relativa alla sistemazione a raso delle aree ex ferroviarie da attrezzare come parcheggio di interscambio e per migliorare le percorrenze pedonali, ciclabili e carrabili anche con le attività/aree limitrofe e con redazione di uno Studio di Fattibilità relativo alla realizzazione di un possibile ampliamento del parcheggio di interscambio interrato.
- 2) Oggetto della presente Convenzione è, in particolare, l'espletamento delle seguenti attività:
 - a) Fase 1: redazione del rilievo delle aree interessate dall'intervento;
 - b) Fase 2: redazione del documento delle soluzioni alternative progettuali per il PFTE;
 - c) Fase 3: redazione di
 - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell'art. 23 c. 5-6 D. Lgs. 50/16 relativo alla sistemazione a raso delle aree ex ferroviarie da attrezzare come parcheggio di interscambio e per migliorare le percorrenze pedonali, ciclabili e carrabili anche con le attività/aree limitrofe;
 - Studio di Fattibilità relativo alla realizzazione di un possibile ampliamento del parcheggio di interscambio interrato.

Art. 3 – Requisiti e contenuti del progetto di fattibilità tecnico economica

- 1) Il progetto di fattibilità tecnico economica dovrà essere redatto ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5 bis, 6 del Codice dei Contratti, oltre al rispetto delle norme che ne disciplinano i contenuti (Sezione II, articoli 17-23 del DPR 207/2010).

Nel dettaglio si richiamano di seguito i contenuti minimi previsti:

- Relazione illustrativa generale, contenente la valutazione delle alternative progettuali considerate, mentre gli altri documenti svilupperanno solo la soluzione prescelta;
 - Relazione tecnica generale;
 - Studio di prefattibilità ambientale;
 - Studi preliminari relativi a indagini, analisi e rilievi e relativi elaborati grafici;
 - Elaborati rilievo stato attuale;
 - Elaborati di progetto;
 - Prime indicazioni sulla sicurezza;
 - Calcolo sommari della spesa;
 - Quadro economico;
 - Piano particellare preliminare delle aree e identificazione delle proprietà interessate;
 - Cronoprogramma dei lavori.
- 2) Lo Studio di Fattibilità sarà costituito da una relazione illustrativa contenente:
 - le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
 - l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
 - l'analisi dello stato di fatto;
 - la descrizione dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce.
 - 3) La progettazione da elaborare dovrà prevedere il confronto tra più soluzioni alternative che debbono essere finalizzate a individuare la soluzione più idonea e vantaggiosa.
 - 4) Per la redazione delle progettazioni oggetto della presente Convenzione, non è prevista l'esecuzione di indagini e/o analisi geologiche, geotecniche, sismiche, etc.
 - 5) Dato il livello di progettazione non è prevista la redazione di elaborati finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni e/o pareri.
 - 6) Dal momento che sono stati predisposti piani specifici (PUMS, Biciplan, etc.) non verranno affrontati i seguenti temi: valutazioni in merito alla domanda di mobilità e ai benefici connessi con la realizzazione dell'intervento, effetti dell'intervento in materia di risparmio energetico, incidentalità, redditività economico e sociale.
 - 7) Non essendo note le possibili fonti di finanziamento dell'intervento, non saranno sviluppate valutazioni in merito alla sostenibilità finanziaria, gestionale ed amministrativa dello stesso.
 - 8) Non è prevista la redazione di Capitolato informativo (BIM) dal momento che la stessa competerà, eventualmente, al soggetto che attuerà l'intervento in qualità di Stazione Appaltante.
 - 9) Per la redazione della progettazione, data la natura dell'intervento, non è previsto l'utilizzo di piattaforme interoperabili.
 - 10) La progettazione dovrà essere predisposta e consegnata a Città Metropolitana in formato digitale (pdf e vettoriale), nonché con una copia cartacea dell'intero progetto.

Art. 4 – Principi di collaborazione nel processo di formazione del progetto di fattibilità tecnico economica

- 1) Il processo di elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica dovrà essere sviluppato sulla base delle indicazioni di cui alla scheda tecnica allegata alla presente convenzione.
- 2) Dovranno essere predisposti incontri con il Comune coinvolto per il trasferimento delle opportune conoscenze dell'ambito in questione, per eventuali progettualità pregresse o programmate relativamente allo stesso ambito, nonché per l'esame e condivisione della soluzione progettuale.

Art. 5 – Costituzione del Gruppo di Lavoro Integrato, compiti del Gruppo.

1. Al fine della collaborazione nelle attività necessarie per raggiungere le finalità di cui all'art.1 viene costituito un Gruppo di Lavoro integrato (GdL), coordinato dal Responsabile unico del procedimento (RUP della Città metropolitana) e composto da personale all'uopo individuato da ciascun soggetto coinvolto per quanto di competenza (Città Metropolitana, S.G., Comune di Lavagna), coordinato da S.G.;
2. I rapporti tra Città Metropolitana e S.G. dovranno essere condotti secondo il principio di leale e massima collaborazione, a tutela del pubblico interesse comune.
3. Per lo svolgimento dell'incarico SG provvederà a nominare un "referente Commessa" e a darne comunicazione alla Città Metropolitana. Lo stesso avrà l'obbligo di interfacciarsi con il RUP nominato dalla Città Metropolitana.
4. Al Responsabile Unico del Procedimento è demandato il riesame e la verifica degli elaborati progettuali ai sensi dell'Art.26 del Codice, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi convenzionali.

Art. 6 – Compiti e responsabilità a carico di S.G.

1. Coordinare il Gruppo di Lavoro che verrà costituito;
2. Predisporre il progetto in conformità a quanto previsto agli artt. 2 e 3 della presente Convenzione
3. S.G. nell'espletamento delle attività della presente Convenzione, potrà avvalersi di collaboratori esterni muniti di titoli professionali adeguati. Resta, tuttavia, inteso che la S.G. sarà l'unica responsabile nei confronti di Città Metropolitana e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto.
4. Tutti i rapporti con terzi affidatari saranno gestiti da S.G., i terzi affidatari risponderanno esclusivamente a S.G. e questa, a sua volta, risponderà a Città Metropolitana.

Art. 7 - Compiti e responsabilità a carico di Città Metropolitana.

1. Nominare il Responsabile Unico del procedimento, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. e L. 241/1990, che procederà, ove opportuno, secondo i principi generali dell'attività amministrativa, ossia secondo i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità

e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

2. Svolgere l'attività di Responsabile unico del procedimento tramite tecnico qualificato scelto dalla Città metropolitana di Genova.
3. Prendere parte agli incontri di verifica previsti per ogni fase di attività.

Art. 8 – Durata, tempi di esecuzione e modalità di monitoraggio.

1. Per lo svolgimento delle attività previste al precedente art. 2, le tempistiche previste, coerenti con il cronoprogramma di seguito indicato, sono complessivamente pari a 150 giorni, da concludersi entro il 31.12.2022, così articolate:
 - Fase 1: 60 giorni dalla prima riunione del Gruppo di lavoro da effettuarsi entro 20 gg. dalla sottoscrizione della presente Convenzione
 - Fase 2: 30 giorni dalla conclusione della fase 1
 - Fase 3: 60 giorni dalla conclusione della fase 2

CRONOPROGRAMMA			
TEMPI	60 gg	30 gg	60 gg
FASI DI LAVORO			
<i>Redazione del rilievo delle aree interessate dall'intervento</i>			
<i>Redazione del documento delle soluzioni alternative progettuali</i>			
<i>Redazione degli elaborati della soluzione progettuale prescelta (PFTE)</i>			
	VERIFICA	VERIFICA	VERIFICA

2. La progettazione sarà sottoposta a procedimento riesame, ai sensi delle norme vigenti, condotto, per quanto possibile, progressivamente nel corso dello sviluppo della progettazione, con momenti di verifica per ogni fase come indicato nel CRONOPROGRAMMA, e completato successivamente alla consegna complessiva del progetto.

Art. 9 – Rimborso spese sostenute per le attività svolte

1. Per le attività svolte Città Metropolitana rimborserà a Sviluppo Genova nelle seguenti modalità:

- per le attività svolte direttamente da SG le somme calcolate sulla base dei giorni/uomo effettivamente dedicati a dette attività, comprensive delle attività di assistenza tecnico amministrativa; dette somme verranno calcolate considerando un costo /uomo orario medio di 65,30 € comprensivo della quota di costi generali valutati al 35%;
 - per le attività svolte da contraenti esterni, le somme effettivamente corrisposte da Sviluppo Genova a detti contraenti;
 - le ore effettivamente svolte per le attività interne così come e le attività dei contraenti esterni saranno rendicontate ai fini del pagamento con cadenza, indicativamente, bimestrale.
2. Con la stipula della presente Convenzione, le parti danno reciprocamente atto che l'importo massimo dovuto da parte di Città Metropolitana a fronte delle prestazioni svolte da Sviluppo Genova e da eventuali terzi affidatari ammonta ad € 26.229,51 inclusa IVA al 22% € 5.770,49, per un totale di 32.000,00, come da tabella allegata.
 3. L'importo che verrà effettivamente corrisposto da Città Metropolitana di Genova a SG sarà al netto di ogni e qualsivoglia ribasso ottenuto in sede di gara o di affidamento diretto mediato da SG.
 4. È espressamente previsto che gli importi sopra indicati siano relativi esclusivamente alle attività attualmente oggetto della presente convenzione.
 5. Fatto salvo quanto sopra precisato, resta inteso che l'ammontare complessivo relativo alle attività attualmente previste è fisso ed invariabile, fatta eccezione per le riduzioni derivanti dalle rendicontazioni di cui ai successivi articoli, in coerenza con quanto previsto dal già citato Accordo di Cooperazione Orizzontale.
 6. All'interno dell'importo totale la ripartizione tra voci di costo ha carattere preventivo, che SG potrà gestire in autonomia in funzione alla propria organizzazione aziendale e del corretto andamento dell'attività, restando inteso che la congruità dovrà essere attestata dalla Città Metropolitana, in coerenza con quanto disposto nell'Accordo di Cooperazione, già menzionato.
 7. Il pagamento si dovrà effettuare su base analitica di rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e rientranti nei totali di cui sopra.
 8. Eventuali varianti e/o integrazioni richieste formalmente in sede di esame del/i progetto/i ed in sede di verifica, dovute alla incompletezza o inadeguatezza degli elaborati o del/i progetto/i, saranno apportate da SG senza onere alcuno per la Città Metropolitana.
 9. Nell'eventualità che l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto, in fase di elaborazione o di esecuzione delle opere, la Società ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo. Per tali prestazioni SG predisporrà uno specifico preventivo, elaborato con gli stessi criteri utilizzati per l'incarico, che la Città Metropolitana dovrà approvare prima dell'avvio delle relative attività.

Art. 10 – Penali

1. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, nei tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni contrattuali la Città Metropolitana di Genova applica una penale pari all'1 per mille del rimborso previsto per l'attività oggetto della presente Convenzione.
2. Qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La

graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dalla Città Metropolitana in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del rimborso previsto per l'attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 11 – Contabilizzazione e pagamenti

1. Le contabilizzazioni dovranno contenere le seguenti informazioni schematiche:
 - a. rendicontazione costi interni mediante distinta del numero di giornate/uomo effettivamente impiegate dal personale di SG;
 - b. rendicontazione costi esterni sostenuti (inclusi i corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari di incarichi esterni) mediante l'invio di copia delle fatture;
2. Gli strumenti di controllo della rendicontazione da parte di Città Metropolitana saranno costituiti dalla trasmissione degli atti rilevanti e delle fatture relative ai costi esterni sostenuti da SG e dell'elenco delle giornate/uomo effettivamente svolte dal personale dipendente.
3. La liquidazione del rimborso spese è subordinata alla presentazione di regolari fatture elettroniche da parte di Sviluppo Genova S.p.A. che dovranno essere intestate alla Città Metropolitana di Genova, Codice Univoco Ufficio UFGE40.
4. Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Territorio e Mobilità entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento con atto di liquidazione digitale Codice Univoco Ufficio UFGE40.

In particolare i pagamenti delle attività interne di S.G. saranno così corrisposti:

- 20% dell'importo totale dell'incarico alla sottoscrizione della presente convenzione;
- l'importo residuo a cadenza indicativamente bimestrale, e comunque in relazione all'avanzamento delle attività previste dalle singole fasi.

Art. 12- Recesso e risoluzione

1. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, senza oneri a proprio carico, qualora venga a conoscenza della sussistenza a carico della Società Sviluppo Genova S.p.A. di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, previste dalla legislazione antimafia.
2. In tutti i casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica alla Società gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora la società non ottemperi, è facoltà dell'Amministrazione risolvere la convenzione.
3. Oltre quanto previsto dall'articolo 1453 c.c., costituiscono motivo di risoluzione del presente atto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., le seguenti ipotesi di inadempimento:
 - cessione della presente convenzione;
 - applicazione di penali in misura superiore al 10 (dieci)% dell'importo concordato al netto degli oneri fiscali.

4. Nelle ipotesi sopra indicate la presente convenzione è risolta di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Direzione in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
5. La risoluzione della presente convenzione comporta il recupero delle somme indebitamente percepite dalla Società Sviluppo Genova S.p.A., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 13 – Controversie

1. Ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, per le controversie che debbano essere proposte davanti al Giudice ordinario, le parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 14– Assicurazioni e garanzie

1. La Società Sviluppo Genova dichiara che il proprio personale tecnico ed amministrativo impiegato per le attività previste nella presente convenzione ed i terzi affidatari di attività esterne sono dotati di una copertura assicurativa per la responsabilità civile dei professionisti per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di competenza. La Società si impegna a presentare, entro cinque giorni dal relativo affidamento, la polizza della responsabilità civile professionale per rischi da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo che determinino a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi o qualsiasi danno. Sviluppo Genova con il presente atto si obbliga a risarcire la Città Metropolitana di Genova in relazione a qualsiasi danno, diretto o indiretto, derivante da carenze o difetti progettuali.
2. In particolare il professionista incaricato è obbligato a costituire una polizza per responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 24 comma 4, del D. Lgs. 50/2016, per rischi derivanti dallo svolgimento di attività di competenza nonché a copertura anche dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo definitivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o nuovi costi. La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore a €. 500.000,00.
3. In riferimento alle garanzie di cui all'Art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Società Sviluppo Genova potrà richiedere la costituzione delle garanzie ai professionisti incaricati e agli altri contraenti esterni secondo le modalità e gli importi indicati nei suddetti articoli.

Art. 15 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese di registrazione della presente convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico della Società Sviluppo Genova S.p.A.
2. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui alla presente convenzione sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana.

Art. 16- Clausole di legalità

S.G., con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna:
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitanano nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, ad osservare e a far

osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione della convenzione;

- a segnalare alla Città Metropolitana di Genova qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'attività in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione alla presente convenzione a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Città Metropolitana di Genova;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione della convenzione, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione della convenzione;
- a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere la convenzione, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Città Metropolitana, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta di aver preso visione e di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di sensi del D. Lgs 231/2001, dal "Codice Etico", dalla "Politica Aziendale" in merito al sistema di gestione integrata qualità-ambiente e dalla "Politica aziendale per la prevenzione della Corruzione", reperibili sul sito internet www.sviluppogenova.com e si impegna ad adottare quanto previsto a proprio carico dai suddetti documenti

Art. 17 – Disposizioni finali

1. La presente Convenzione attuativa è approvata e sottoscritta digitalmente.
2. Al presente documento sono allegati, come parte integrante, l'Accordo di Cooperazione Orizzontale sottoscritto da Città Metropolitana e S.G. in data 15/03/22 nonché l'atto dirigenziale n. **XXX/2022** della Città metropolitana di approvazione dello schema della Convenzione attuativa.

CITTÀ METROPOLITANA
DI GENOVA

.....

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

.....



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC: 02/2022_ I_ MIMS- SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA "AGLI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO NEL COMUNE DI LAVAGNA"- APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA E LA SOCIETA' SVILUPPO GENOVA. CUP D62C21001210001 CIG 9308070E58

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTR ATA	40200 01	0	400 2939	+	868.448,56						724	2022		
Note: LAVORO 78 FINANZIAMENTI MIMS 215/21														
ENTR ATA	40200 01	0	400 2939	+	485.551,44						36	2023		
Note: LAVORO 78 FINANZIAMENTI MIMS 215/21														
USCI TA	10052 02	0	20029 52	+	32.000,00	2676	2022						D62C 21001 21000 1	9308 070 E58
Note: LAVORO 78 finanziamenti PUMS 2021- DM 215/2021 - OPERATORE SVILUPPO GENOVA														
TOTALE ENTRATE:				+	1.354.000,00									
TOTALE SPESE:				+	32.000,00									

Genova li, 27/07/2022

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale**